

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1242}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **PUCCI EMILIO**

Presentata il 17 aprile 1964

Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, durante la notte tra il 28 ed il 29 ottobre 1960 una scossa di terremoto classificata al grado V della scala Mercalli colpì molti comuni del Mugello, in provincia di Firenze, causando crolli e rendendo inabitabili ed inutilizzabili fabbricati urbani e rurali. Negli anni 1960 e 1961, inoltre, altre scosse di terremoto colpirono le province di Terni, Perugia e Rieti. I danni prodotti dalle suddette calamità furono ingentissimi ed a seguito di essi venne emanata la legge 3 gennaio 1963, n. 4. Ora, per ragioni di tecnica legislativa, tale legge, anziché elencare in maniera autonoma le varie provvidenze per i danni medesimi, rinviò (articolo 1) alle disposizioni di cui all'articolo 1 lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), 2, 5, 10, e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279 con provvidenze straordinarie per le zone alluvionate dei comuni della provincia di Salerno nell'ottobre 1954.

Evidentemente, a causa di un grave errore, non si rammentò che in occasione della alluvione di Salerno, le leggi contenenti provvidenze per i danneggiati furono due: quella sopra citata relativa ai danni non rurali e la legge 24 marzo 1955, n. 161 contenente apposite provvidenze per le aziende agricole danneggiate. Il rinvio di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4 ha così praticamente escluso da ogni beneficio i fabbricati rurali, proprio quei fabbricati, cioè che del terremoto del

Mugello e dei terremoti nelle province di Terni, Perugia, e Rieti furono i più colpiti.

Che qui si sia trattato di errore non c'è dubbio. Infatti, innanzitutto, i fabbricati rurali hanno sempre, in occasione di altri terremoti beneficiato di provvidenze analoghe od uguali a quelle stabilite per i fabbricati urbani (vedi per esempio legge 9 novembre 1949, n. 939, emanata in occasione dei terremoti avvenuti nel dicembre 1948 e nel febbraio 1949 nelle Puglie e nelle province di Perugia, Arezzo, Grosseto, Siena, Rieti, Terni ed Udine).

In secondo luogo occorre por mente al fatto che la legge 3 gennaio 1963, n. 4, di cui è discussione, deriva dall'unificazione di varie proposte di legge presentate durante la passata legislatura (distinte tra gli atti della Camera rispettivamente con i numeri 2449, 2461, 2740, 2760, 2679 e 4130) le quali tutte prevedevano espressamente provvidenze sia per i fabbricati urbani che per quelli rurali. Una delle suddette proposte di legge (Camera n. 2779), relativa ai danni da terremoto del Mugello, stabiliva testualmente, al punto *b*) dell'articolo 1, che erano autorizzati contributi dello Stato « in ragione del 60 per cento delle spese per la ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente... ». Tale proposta di legge era firmata, tra gli altri, anche

dall'attuale Ministro dei lavori pubblici onorevole Giovanni Pieraccini.

Del resto l'ingiustizia palese dell'esclusione dei fabbricati rurali da ogni beneficio non può far pensare, di per sé, che ad un errore nella formulazione della legge 3 gennaio 1963, n. 4.

In sede di applicazione della stessa molti sono stati i proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati che hanno richiesto indennizzo e che se lo sono visto rifiutare.

D'altra parte la lettera della legge, essendo chiarissima, non dava adito ad altra interpretazione che quella ad essa data dalle competenti autorità ministeriali.

Occorre pertanto rimediare legislativamente.

La presente proposta è appunto diretta a tale scopo.

Il presentatore è sicuro che essa troverà l'approvazione di tutti gli onorevoli colleghi, stante l'evidente fine di giustizia al quale essa si ispira.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1963, n. 4, applicabili ai fabbricati urbani colpiti dalle scosse di terremoto verificatesi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961, sono estesi anche ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità.